

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CLAUDIO PORZIO

Seduta del 26/05/2020

FATTO

La ricorrente, titolare di n. 3 buoni fruttiferi tutti trentennali di £ 250.000 cadauno di cui 2 sottoscritti in data 4.1.1988 ed uno in data 15.2.1988, appartenenti alla serie "Q/P", dichiara che in data 18.10.2019 poneva all'incasso i buoni citati riscuotendo € 1.443,71 cadauno per un totale di € 4.331,13. Con reclamo del 17.12.2019 richiedeva 'intermediario, per il periodo dal 21° al 30° anno, la liquidazione di maggiori interessi rispetto a quelli effettivamente percepiti, per un totale di ulteriori €5.000,00.

La ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, assistita da professionista, richiede che le sia corrisposto, dal 21° al 30° anno, l'importo bimestrale in Lire come indicato nei buoni Serie P prima della loro trasformazione in buoni Serie Q/P e dell'apposizione del timbro recante i nuovi tassi, applicando l'interesse del 15%, tasso di interesse massimo originariamente indicato sui buoni serie P, ritenendo il timbro apposto indica gli interessi da applicare sino al 20° anno, mentre per il restante periodo dovrebbe farsi riferimento alla indicazione originariamente indicata sui titoli in assenza di alcuna indicazione.

L'intermediario si oppone alle pretese della parte ricorrente eccependo che:

- i buoni oggetto di ricorso appartengono alla serie ordinaria "Q" essendo stati utilizzati per la loro emissione moduli cartacei della precedente serie P, come previsto dall'art. 5 del DM 13 giugno 1986;
- sui citati buoni, i timbri sono stati applicati in modo assolutamente conforme a quanto disposto dal citato DM, modificando così in toto i precedenti tassi indicati sugli

stessi e alla scadenza i sottoscrittori hanno incassato quanto stabilito dagli artt. 4 e 5 del menzionato D.M. In particolare, il timbro apposto in conformità all'art. 5 del DM deve contenere l'indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondere dal 21° al 30° anno poiché il sistema di calcolo di questi ultimi 10 anni è rimasto invariato.

- pertanto l'intermediario ha corrisposto alla ricorrente sino al 20° anno gli interessi composti calcolati ai tassi indicati dal D.M. e dal timbro sul retro del buono e, per il periodo dal 21° al 30° anno l'importo, calcolato per ogni bimestre, nella misura dell'interesse (semplice) del 12%.

L'intermediario, richiamate numerose recenti decisioni della giurisprudenza di merito a sé favorevoli, chiede il rigetto del ricorso, stante la piena osservanza della normativa di riferimento, dovendosi considerare il Buono oggetto del ricorso, a tutti gli effetti, appartenente alla serie "Q".

DIRITTO

Come in casi analoghi già affrontati dal Collegio, la questione in esame concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di n. 3 buoni fruttiferi – tutti sottoscritti in data posteriore all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986 - ed appartenenti alla serie "Q/P", rispetto ai quali il ricorrente chiede la liquidazione degli interessi per il periodo intercorrente dal 21° al 30° anno, secondo le indicazioni stampate originariamente a tergo dello stesso, attesa l'assenza di modifiche apportate dal timbro correttivo degli interessi.

In relazione alla discordanza tra il saggio degli interessi riportato sulla parte posteriore del buono e quello previsto dai citati decreti ministeriali, l'analisi ha messo in luce che:

- come si evince dal fronte, i buoni sono stati emessi utilizzando un modulo cartaceo della precedente serie "O", "barrata" e sostituita prima con l'indicazione della serie "P", e poi con l'apposizione del timbro con la dicitura "serie Q/P";
- alla data di sottoscrizione era in corso di emissione la sola serie "Q", introdotta dal D.M. 13 giugno 1986;
- sul retro dei buoni sono visibili: l'originaria tabella stampata sul modulo cartaceo, recante i rendimenti della serie "O", con l'annessa nota in calce "più £1.777.400 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"; un primo timbro (in rosso) con la dicitura "BFP serie P/O" e indicazione dei tassi della "serie P" fino al 20° anno; un timbro con la dicitura "BFP serie Q/P", anch'esso sovrapposto alla originaria tabella, modificativo dei tassi di interesse fino al 20° anno, con adeguamento ai tassi della serie "Q", ex art. 5 del D.M. del giugno 1986. Nessuna variazione si evince con riferimento al periodo successivo al 20° anno.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale e dell'ABF, quando il titolo è stato sottoscritto successivamente all'emanazione di un provvedimento di modifica delle condizioni indicate sul retro dello stesso, prevale la scritturazione poiché si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi. Nel caso opposto, in cui tali provvedimenti siano intervenuti successivamente alla sottoscrizione, devono invece prevalere le determinazioni normative.

L'utilizzo dei moduli cartacei relativi a serie precedenti non impedisce l'applicazione dei criteri di determinazione del rendimento relativi a serie successivamente istituite, ove il titolo cartaceo sia stato integrato in conformità a quanto previsto al D.M. Nel caso di specie, si rileva che il timbro è apposto sul retro dei BF. In particolare, il presente Collegio, in casi analoghi (ex multis, decisione 26410/19) ha ritenuto la domanda meritevole di

accoglimento con riferimento all'ultimo scaglione temporale, atteso che nessuno dei timbri modificativi apposti contiene indicazioni al riguardo; quanto al periodo dal 1° al 20° anno, la presenza di un doppio timbro avrebbe comunque inequivocabilmente escluso l'applicazione delle condizioni stampate sul retro.

Tale impostazione è stata di recente ribadita dal Collegio di coordinamento (decisione n. 8046 del 20/03/2020), al quale era stato richiesto di valutare se la presenza di una tabella stampigliata in originale sul tergo del titolo con indicazione di rendimenti, corrispondenti alla serie P, più vantaggiosi per il sottoscrittore rispetto a quelli previsti relativamente alla serie Q/P riportati sul timbro sovrapposto alla predetta tabella, recante appunto la dicitura "serie Q/P", limitatamente al periodo di tempo fino al 20° anno, possa aver ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore circa la volontà dell'emittente di assicurargli, per il periodo di tempo dal 21° al 30° anno, un rendimento maggiore di quello previsto dal D.M. 13 giugno 1986, ovvero quello coerente, appunto, con la tabella stampigliata in originale che richiama i rendimenti propri della serie P".

L'inquadramento dei buoni fruttiferi tra i documenti di legittimazione, più volte ribadito dalla Cassazione e dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 22747/2019) rende "il diritto alla prestazione ivi documentato suscettibile di essere successivamente etero-integrato in coerenza con lo specifico regime contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione [e] impedisce di considerare per sua natura non vincolante quanto riportato sulla lettera dei buoni in ordine alla determinazione della prestazione dovuta dall'intermediario, affidandola sempre alla disciplina legale del rapporto su cui si fonda l'emissione del buono, alla stregua di un titolo di credito causale"

Il Collegio di coordinamento conferma il consolidato indirizzo dei Collegi territoriali per i quali "la scritturazione sul titolo deve prevalere quando questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi; nel caso opposto, in cui tali provvedimenti siano intervenuti dopo la sottoscrizione, devono invece prevalere le determinazioni normative".

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO